

# Messaggio

numero

**4502**

data

14 marzo 1996

Dipartimento

**FINANZE E ECONOMIA**

Concerne

## **1° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99**

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

La situazione finanziaria del nostro Cantone, nonostante cinque anni di crisi economica, vista fotograficamente, può essere considerata soddisfacente. Le misure di controllo delle uscite adottate nella passata legislatura hanno consentito di contenere il tasso di crescita della spesa, correggendo la tendenza del precedente quadriennio ed evitando l'accumularsi di disavanzi, che avrebbero inciso negativamente sul debito pubblico.

Le gravi difficoltà economiche impongono tuttavia di affrontare tempestivamente e comunque ancora in questo quadriennio un riordino radicale delle componenti della spesa pubblica, fondato sul riesame dei compiti dello Stato. Per la prima volta, infatti, siamo confrontati con un ristagno delle entrate fiscali quale conseguenza della stagnazione dei redditi personali e degli utili aziendali: senza una decisa ristrutturazione della spesa il Cantone correrebbe il rischio di una divaricazione permanente fra evoluzione delle entrate ed evoluzione delle uscite. I disavanzi correnti diverrebbero strutturali e permanenti: ciò vuol dire che nemmeno una ripresa dell'economia metterebbe il Cantone nelle condizioni di riassorbirli.

Una simile prospettiva non è conciliabile con la legge sulla gestione finanziaria, che impone il pareggio a medio termine del conto d'esercizio. Il mancato rispetto del principio del pareggio a medio termine porterebbe inevitabilmente ad un aumento costante del debito pubblico, con sottrazione di ingenti risorse al conto di gestione corrente, risorse che andrebbero a finanziare gli interessi passivi. Lo Stato e la società si ritroverebbero così ben presto in condizione di non più poter finanziare iniziative e compiti prioritari.

D'altra parte il principio dell'equilibrio delle finanze pubbliche non può essere posto come un obiettivo puramente contabile, fine a se stesso. Il mantenimento di una situazione sana delle finanze pubbliche va considerato una premessa per il benessere del Cantone da promuovere tramite il sostegno della crescita economica e della coesione sociale.

La crescita e il progresso del Paese hanno comportato una modificazione strutturale della spesa pubblica. A livello funzionale, è già stato evidenziato (cfr. M. Rossi, "Dal più Stato al meno Stato") come dal 1950 ad oggi sia progressivamente diminuita l'incidenza della spesa per le funzioni tradizionali dello Stato (Amministrazione, Giustizia, Polizia, Difesa, interessi passivi, servizio finanziario), contro bilanciata dapprima (fino al 1970) da una crescita dell'incidenza delle spese finalizzate al sostegno della crescita (traffico, energia, insegnamento, agricoltura, turismo, industria) e poi, dal 1970 in avanti, da quella della spesa sociale e ambientale (previdenza sociale, sanità, protezione dell'ambiente). Va

tenuto presente che in questi calcoli sono sommate le spese del Cantone e dei comuni. La spesa sociale cantonale propriamente detta (contributi cantonali del Dipartimento delle opere sociali) ha poi conosciuto un ragguardevole incremento dal 1980 al 1992, passando da 196 mio di franchi lordi nel 1980 a 497 mio di franchi nel 1992 (aumento medio annuo 8%) a 527 nel 1994 (aumento medio annuo 3%) e da 136 mio di franchi netti nel 1980 a 329 mio di franchi nel 1992 (aumento medio annuo 7,6%) a 331 nel 1994 (aumento medio annuo 0.3%).

A livello di gruppi di spesa, l'evoluzione degli ultimi anni denota 3 tendenze:

1. La relativa stabilità dell'incidenza delle spese per beni e servizi: 10,5% della spesa totale nel 1992, 9,9% nel Preventivo '96, considerata la riduzione del 4% decisa dal parlamento;
2. Una contenuta riduzione dell'incidenza delle spese per il personale: 35,1% nel 1992, 33,9% nel 1996 (dato di preventivo); ciò si è reso possibile grazie alla riduzione del 5% degli effettivi decisa nella passata legislatura con il citato documento di lavoro del Consiglio di Stato e alla parziale compensazione del rincaro per i dipendenti pubblici;
3. Una contenuta espansione dell'incidenza della spesa per i contributi: 33,8% nel 1992, 36,3% nel 1996. Vanno tenuti comunque presenti gli effetti della LAMal per quest'ultimo anno. Senza questi effetti abbiamo una stabilità con il 33% nel 1994.

Il mutamento strutturale della spesa, anche a livello di gruppi, è evidente sul lungo periodo (cfr. M. Passardi, "Finanze cantonali 1992-95", "Informazioni statistiche", aprile 1995): dal 1982 al 1994 l'incidenza della spesa per il personale è passata dal 35,5% al 34,8%; quella della spesa per beni e servizi dall'11,3% al 10,8%; quella dei trasferimenti dal 28,7% al 34,4%. Il notevole sviluppo di quest'ultimo gruppo (sia in termini relativi che assoluti) è stato reso possibile soprattutto grazie all'abbattimento del debito pubblico, che ha sensibilmente ridotto l'incidenza della spesa per interessi passivi (dal 9,2% del 1982 al 2,0% del 1994). Stabile è invece rimasta l'incidenza degli ammortamenti: 9,2% nel 1982 e 9,5% nel 1994.

Questa succinta analisi consente di concludere che negli ultimi 20-25 anni lo Stato ha viepiù privilegiato la funzione redistributiva della spesa pubblica. Ciò è stato indubbiamente favorito, in tempi recenti, dalla lunga e forte crescita degli anni '80, che ha dato vita ad una congiuntura forse irripetibile. Se da un lato questa evoluzione della spesa, finanziata con un prelievo fiscale complessivamente superiore alla media intercantonale (indice fiscale in Ticino pari a 105,4 punti nel 1993), ha consentito di migliorare le condizioni delle fasce di popolazione meno favorite, dall'altro non ha risparmiato al Ticino un impatto molto duro con la recessione (crisi strutturale) di inizio anni '90.

Un'eventuale ripresa congiunturale sarà insufficiente da sola per assicurare il recupero di un equilibrio finanziario. D'altra parte le sfide della globalizzazione dell'economia e della tendenza generalizzata a una produttività sempre più elevata chiederanno alla nostra economia importanti modifiche strutturali per reggere alla accresciuta concorrenza e aggraveranno i rischi di una esclusione economica e sociale che si sono già manifestati nel corso di questa recessione.

Per quanto riguarda il rischio di esclusione dell'economia cantonale dalla concorrenza per luoghi di produzione e quote di mercato, è bene osservare che la globalizzazione, se da

una parte elimina le barriere protettive nazionali, dall'altra riscopre e rivalorizza le particolarità locali (nazionali, cantonali e regionali).

Fra le caratteristiche che incidono sulle scelte di localizzazione della produzione vanno evidenziati il costo del lavoro, le infrastrutture (in particolare comunicazione e trasporti), la fiscalità nonché la qualità della vita e i suoi aspetti sociali e ambientali. L'azione dello Stato quale garante delle condizioni quadro, della coesione sociale e della qualità del capitale umano e del territorio può diventare una risorsa strategica importante nelle decisioni d'investimento.

Le regioni che denotano queste proprietà potranno essere favorite anche nei confronti dell'esigenza di flessibilità dei processi industriali maturi.

D'altra parte anche il rischio d'esclusione sociale richiede allo Stato di ripensare le sue politiche. Si tratta in particolare di rianalizzare criticamente la funzione dei due pilastri tradizionali dello Stato sociale, quello della garanzia contro i rischi maggiori (vecchiaia, malattia, invalidità, disoccupazione, povertà) e quello dell'istituzione e del finanziamento della formazione delle giovani generazioni, quali garanzia dell'uguaglianza delle opportunità.

Se ci si limitasse ad affrontare i problemi sociali emergenti solo sulla base dei modelli del passato, oltre a disattendere le nuove esigenze, si rischierebbe di acuire la crisi di legittimazione dello Stato sociale, oggi confrontato non solo con gravi problemi di finanziamento, ma anche di credibilità.

L'esigenza di ripensare la struttura della spesa, tramite operazioni di razionalizzazioni e di risparmio, dovrà quindi essere anche un'occasione per riorientare la spesa in modo da affrontare efficacemente i nuovi problemi emergenti. A questo riguardo si pensa in particolare: all'instabilità e alla precarietà dell'impiego, ai nuovi bisogni familiari, all'invecchiamento della popolazione, alle esigenze, ad essi correlati, di reinserimento e di formazione. Il modello di vita tradizionale (formazione, produzione, pensionamento) è in declino. La politica sociale dovrà sapersi sempre più adattare a percorsi di vita individuali, favorendo le possibilità di scelta, premiando gli sforzi personali e valorizzando le risorse potenziali insite nelle differenze individuali. Si pensi alla necessità della formazione continua nella vita di un individuo, al passaggio nei due sensi dal lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, dal lavoro salariato al lavoro indipendente, dalla continuazione dell'attività professionale al pensionamento e si pensi al ruolo del terzo settore nella creazione di occasioni di lavoro.

Il futuro potenziamento dell'Ufficio del lavoro previsto dalla nuova Legge federale sulla disoccupazione e finanziato dalla Confederazione, così come lo studio di armonizzazione delle leggi sociali e la necessità di potenziare il terzo settore (attività senza scopo di lucro) vanno proprio in questa direzione.

Difendendo una corretta socialità con queste premesse l'ente pubblico potrà contribuire ad attenuare le pressioni sul mercato del lavoro, a facilitare il funzionamento dell'economia e a rafforzare la coesione sociale.

Rilanciare l'economia significa incentivare la creazione di redditi duraturi contribuendo così anche ad evitare gli effetti negativi che oggi si manifestano sui gettiti fiscali. Un mancato riorientamento della politica finanziaria, che rivaluti la funzione di incentivazione della creazione di redditi, ripensando la funzione redistributiva (non tramite uno smantellamento della socialità, ma tramite una spesa sociale meglio finalizzata, come indicato sopra), avrebbe conseguenze pericolose sulle finanze cantonali: la divaricazione fra crescita delle spese e crescita dei ricavi ne sarebbe accentuata. I disavanzi diverrebbero strutturali. L'efficacia e l'efficienza dell'intervento dello Stato ne sarebbero pregiudicate.

Per queste ragioni, nel messaggio sul Preventivo 1996, il Consiglio di Stato aveva affermato la necessità di un'azione concertata basata su due opzioni forti:

- 1) la ristrutturazione della spesa pubblica, con il riordino radicale delle componenti che la determinano e quindi anche con la necessaria modifica di leggi vigenti,
- 2) il rafforzamento sul substrato fiscale cantonale, che presuppone l'incentivazione della creazione di nuovi redditi, personali e aziendali, tramite misure diversificate di rilancio economico.

La Commissione della gestione del Gran Consiglio, nel rapporto sul Preventivo 1996, aveva dato il suo consenso a tali obiettivi, rafforzando anzi il suo impegno per una politica di contenimento della spesa con l'adozione, già in sede di Preventivo 1996, di alcune misure di risparmio non previste dal Consiglio di Stato. Questo per mostrare inequivocabilmente la volontà del Parlamento di andare in questa direzione.

Quanto a questo obiettivo, va ricordato quanto viene affermato a pagina 13 delle LD relativamente al ripensamento dei compiti dell'ente pubblico. Se il ripensamento dovrà essere promosso in modo deciso quando si tratta di rendere più efficaci ed efficienti i servizi pubblici, "per contro, quando si tratta di diminuire la quantità e la qualità dei servizi o dei sussidi alle persone, il ripensamento dovrà avvenire assieme al cittadino. Sarà necessario presentare in modo completo e chiaro i vantaggi e i sacrifici collegati con una minore spesa rispettivamente un minor prelievo fiscale".

E' sulla base di queste precise considerazioni che il Consiglio di Stato ha elaborato un primo pacchetto di misure di contenimento del tasso di crescita della spesa pubblica. Con questo messaggio, il nostro Consiglio intende fornire una prima risposta alla necessità di contenimento della spesa. Esso fornisce un quadro d'insieme della situazione di partenza e delle misure previste per avvicinarci gradualmente agli obiettivi del Piano finanziario. Si tratta di un primo pacchetto con diverse misure puntuali e con l'indicazione di altri provvedimenti che saranno sottoposti in un secondo tempo all'attenzione del Gran Consiglio. Gli effetti dei singoli provvedimenti sono cumulativi e si esplicano quindi anche negli anni successivi a quello di entrata in vigore. Come mostra la tabella riassuntiva nel capitolo 6 del presente messaggio, l'effetto cumulato delle misure già acquisite, di quelle proposte, di quelle allo studio e delle correzioni apportate al Preventivo 1996 ammonta a 147 milioni di franchi nel periodo 1996-1999, a un terzo quindi dell'obiettivo fissato nel Piano finanziario.

## 1. Premessa

Il presente messaggio ordina le proposte di correzione della tendenza di PF nelle categorie seguenti:

- Misure già acquisite, con effetto sul PF 1996-99. Si tratta di conseguenze di decisioni federali, di provvedimenti esecutivi già decisi dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato o ancora di modifiche di elementi di previsione di Piano finanziario. L'esposizione è riassunta al capitolo 2.

- Misure proposte, con effetto sul PF 1996-99. Si tratta di provvedimenti di natura legislativa, che richiedono l'approvazione da parte del Gran Consiglio. Per questi provvedimenti il nostro Consiglio ritiene di disporre di verifiche sufficienti e propone pertanto i relativi progetti di Decreto legislativo. Le proposte sono riassunte al capitolo 3 di questo messaggio.
- Provvedimenti allo studio, con effetto a partire al più presto dal 1997. Si tratta di una serie di provvedimenti che il nostro Consiglio intende approfondire e sottoporre per decisione al Gran Consiglio nei prossimi mesi. Le proposte sono riassunte al capitolo 4 del presente messaggio: con il presente documento il nostro Consiglio intende sottoporre al Gran Consiglio la decisione di principio.
- Correzioni al Preventivo 1996. Con il DL di approvazione del Preventivo 1996, il Gran Consiglio aveva deciso una riduzione complessiva del 4% dei crediti attribuiti al genere di spesa 31 (spese per beni e servizi). Il capitolo 5 del presente messaggio riassume i risultati delle correzioni apportate dal nostro Consiglio al preventivo 1996 per dar seguito a quella decisione del Gran Consiglio.

Il presente messaggio viene presentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, ma è frutto del lavoro di tutti i Dipartimenti. I singoli Dipartimenti sono responsabili della presentazione delle proposte che cadono nei loro rispettivi campi di competenza.

## **2. Misure già acquisite, con effetto sul PF 1996-99 (ottobre 1995)**

### ***2.1. Concessione parziale del rincarato ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l'anno 1996***

Il 4 dicembre 1995 la Commissione della gestione e delle finanze ha presentato una iniziativa parlamentare elaborata con la quale proponeva, come già fu il caso per il 1993 e per il 1994, l'applicazione di un riconoscimento solo parziale della compensazione del rincarato ai dipendenti dello Stato e degli enti sussidiati.

La proposta dalla Commissione ricalcava il modello già applicato nel 1993: si prevedeva infatti un riconoscimento completo del rincarato medio annuo a fine novembre (pari all'1.9% sulla base dei dati forniti dall'Ufficio federale di statistica) solo fino ad un salario lordo di 60'000.- franchi. Oltre tale limite sarebbe stato riconosciuto un importo fisso pari a 1'140.- franchi annui (1.9% di 60'000.- franchi).

Il Consiglio di Stato, nelle Linee direttive e nel Piano finanziario e nel Messaggio che accompagnante il Preventivo 1996, aveva indicato, fra le scelte di priorità nel settore delle spese del personale, la difesa del potere d'acquisto degli stipendi procedendo per contro, ove possibile, a riduzioni selettive degli effettivi, in particolare ricorrendo a misure di razionalizzazione, all'abbandono di compiti e a privatizzazioni.

Alla luce delle discussioni avvenute in Commissione della gestione e delle finanze, e preso atto delle posizioni assunte da numerosi partner sociali sul tema della compensazione del rincarato nel nostro Cantone e a livello nazionale, il Consiglio di Stato ritenne di poter aderire al principio di una compensazione parziale del rincarato anche per l'anno 1996.

Il Consiglio di Stato indicava, nel suo rapporto sulla proposta commissionale, che questa adesione di principio andava subordinata ad alcune precise condizioni, che vengono qui di seguito riprese integralmente.

"(...)

1. *Considerato come ormai sia la terza volta sull'arco di quattro anni che la compensazione integrale del rincaro non viene più concessa ai dipendenti dello Stato, il nostro Consiglio reputa che non sarà più possibile, in futuro, derogare ulteriormente al principio stabilito dalla legge concernente l'adeguamento degli stipendi al rincaro, ma che semmai sia prossimamente opportuna una modifica della legge, ed in particolare del suo articolo 2 in modo tale da trasferire al Consiglio di Stato la facoltà di derogare al principio della compensazione automatica ed integrale del rincaro qualora la situazione economica o la situazione finanziaria dello Stato lo giustifichino.*
2. *Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che le modalità di concessione parziale del rincaro ai dipendenti dello Stato proposte dall'iniziativa della Commissione della gestione debbano essere modificate nel senso che l'adeguamento degli stipendi debba essere limitato all'1% per tutti i dipendenti senza distinzione del salario lordo percepito. Questa compensazione parziale corrisponde al riconoscimento del 50% del rincaro integrale (1.93%). Questa misura permette anche di considerare la volontà della Commissione della gestione di con compensare la parte di rincaro determinata dall'introduzione dell'IVA con effetto dal 1° gennaio 1995. Va inoltre sottolineato che questa formula di compensazione non produce ulteriori distorsioni della scala stipendi e che è pertanto coerente con gli intendimenti contenuti nella mozione inoltrata nel 1994 dall'on. G. Anastasi in tema di compensazione parziale del rincaro. Per quanto attiene alla protezione dei redditi bassi va notato come una parte importante del personale in giovane età sia comunque tuttora al beneficio degli aumenti annuali che garantiscono comunque un miglioramento reale dello stipendio percepito per rapporto a quello dell'anno precedente. Il numero dei beneficiari di scatti annuali nel 1996 è quantificato a ca. 2'700 casi.*

(...)."

La compensazione parziale del rincaro nella misura dell'1% comporta una riduzione della spesa per rapporto a quanto effettivamente necessario pari a ca. 7 mio. di franchi. In questa valutazione non è considerato l'effetto indiretto determinato dall'applicazione della compensazione parziale del rincaro applicata agli istituti ed agli enti sussidiati dallo Stato. Inoltre nella valutazione non sono considerati gli effetti di una eventuale variazione dell'effettivo dei dipendenti nel periodo di legislatura.

Sull'arco del periodo di pianificazione finanziaria di legislatura (1996-99), la minor spesa per rapporto alle previsioni di PF è quantificabile in ca. 30 mio. di franchi.

## **2.2 Introduzione di un periodo di attesa di sei mesi per la sostituzione di un dipendente partente con un nuovo collaboratore non già alle dipendenze dell'Amministrazione cantonale**

Con decisioni del 13 novembre 1995 e del 7 febbraio 1996 il nostro Consiglio ha dato seguito all'annuncio dato con il messaggio relativo al Preventivo 1996 di voler introdurre un periodo di attesa di sei mesi in caso di sostituzione di dipendenti partenti con un collaboratore non già alle dipendenze dell'Amministrazione cantonale.

Il provvedimento si configura come segue:

1. Applicazione limitata agli impiegati. Per i docenti, il personale uniformato del Corpo di Polizia e per gli agenti di custodia del Penitenziario cantonale le procedure di assunzione (durata dell'anno scolastico, Scuole di formazione interna) non permettono l'adozione di un provvedimento di questa natura.
2. Applicazione limitata alle funzioni non dirigenti. Possibilità di eccezione per impiegati che operano a turni (ad es. il personale sanitario) o in caso di dimostrata seria compromissione della qualità del servizio reso al cittadino.
3. In caso di partenza di un collaboratore si procede alla sostituzione
  - immediatamente se la pubblicazione avviene per concorso interno, riservato ai soli collaboratori già dipendenti dello Stato, migliorando così le possibilità di mobilità interna (cambiamento di funzione, di unità amministrativa o di sede di servizio), oppure
  - dopo attesa di un periodo di sei mesi, se la sostituzione avviene per concorso pubblico per la ricerca di un nuovo collaboratore non ancora alle dipendenze dello Stato.

Scopo di questa misura, adottata a partire dal 1. gennaio 1996, è la promozione della mobilità interna e l'agevolazione dell'esame di necessità delle funzioni; essa ha tuttavia conseguenze finanziarie che possono, al momento attuale, solo essere stimate sulla base delle ipotesi seguenti:

- Nuove assunzioni<sup>1</sup> effettuate nel 1995, per impiegati, esclusi i funzionari dirigenti, agenti uniformati PCT e Polizia cantonale:  
 $137 - 8 = 129$
- Stipendio medio impiegati 1995<sup>2</sup>:  
 $76'800.--$
- Risparmio teorico massimo ipotizzabile sulla base 1995:  
 $129 * 76'800.-- * 0.5 = 4'935'600.--$

L'effetto finanziario determinato dall'adozione di questo provvedimento è quantificabile nei termini seguenti (incluso una valutazione del rincaro e una quota di eccezioni al blocco dei sei mesi):

(in mio. fr.)	1996	1997	1998	1999	1996-99
	3.5	3.7	3.9	4.1	15.2
<b>Totale</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.9</b>	<b>4.1</b>	<b>15.2</b>

<sup>1</sup>Rendiconto 1995, Sezione del personale, capitolo DFE 4.6

<sup>2</sup>Rendiconto 1995, Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, capitolo DFE 4.5.1, arrotondato

### **2.3. Rimborso dei costi per il collocamento da parte della Confederazione, sulla base della II revisione parziale della LADI, entrata in vigore il 1. gennaio 1996**

Le nuove disposizioni elaborate nel quadro della revisione della legge federale sull'assicurazione disoccupazione (LADI) prevedono la messa in servizio di Uffici regionali di collocamento (URC). Lo scopo di queste nuove strutture, che completano gli attuali Uffici regionali del lavoro, è quello di aumentare l'efficacia del collocamento e l'attuazione delle misure preventive (programmi di occupazione e corsi).

Il finanziamento federale di queste strutture è subordinato ad un potenziamento qualitativo e quantitativo degli uffici attuali. In caso di mancato potenziamento e quindi di mancato raggiungimento degli obiettivi di collocamento e di riqualifica imposti dalla Confederazione, il Cantone si vedrebbe obbligato ad assumere il pagamento delle indennità di disoccupazione altrimenti a carico dell'Assicurazione disoccupazione. L'obiettivo di creare oltre 1'600 posti per occupazioni temporanee e corsi è raggiungibile unicamente tramite un adeguato potenziamento degli uffici attuali.

Gli attuali uffici regionali del lavoro dovranno pertanto adempiere entro la fine del 1996 ad un preciso mandato di prestazioni per poter beneficiare del finanziamento del fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione. A partire dall'1. gennaio 1997 gli uffici regionali di collocamento verranno finanziati al 100% alla condizione che siano rispettate le citate indicazioni federali in materia di organizzazione degli URC.

Durante il 1996, le strutture già esistenti saranno completamente finanziate dall'UFIAML. Il costo dell'attuale struttura di collocamento regionale del Cantone Ticino viene dunque immediatamente preso a carico dalla Confederazione; l'UFIAML ha già deciso formalmente con lettera del 21 dicembre 1995 l'attribuzione di un sussidio massimo di 14'930'000.-- franchi per la ristrutturazione degli URC in Ticino, alla condizione che vengano ossequiati i nuovi criteri previsti dalla LADI (in particolare il rapporto di almeno 1 collocatore ogni 150 disoccupati).

Il contributo federale - ritenuto l'attuale livello della disoccupazione - potrà essere ottenuto aumentando gli effettivi attualmente a disposizione degli URC in Ticino da 47.5 ad un minimo di 136.5 posti a tempo pieno (+ 89.0). La ripartizione per categorie è la seguente:

Capi sede	da 5.0 a 6.0 unità (+ 1.0)
Coordinatori+FA	da 0.0 a 7.5 unità (+ 7.5)
Collocatori	da 23.5 a 97.5 unità (+ 74.0)
Funzionari amm.	da 19.0 a 25.5 unità (+ 6.5)

Il costo netto per l'attuale struttura sopportato dal Cantone e integralmente sussidiabile ai sensi della nuova LADI si presenta come segue:

Situazione al 01.01.1996	
<b>Spese per il personale</b>	<b>3'938'000</b>
<b>Affitti</b>	
<i>Chiasso</i>	62'000
<i>Lugano</i>	131'000
<i>Biasca</i>	18'000
<i>Bellinzona</i>	35'000
<i>Locarno</i>	69'000
<b>Spese diverse</b>	<b>200'000</b>
(materiale, telecomunicazioni, ecc.)	
<b>Trasferte</b>	<b>50'000</b>
<b>Totale</b>	<b>4'503'000</b>

L'effetto finanziario determinato dall'introduzione della nuova LADl è quantificabile nei termini seguenti:

(in mio. fr.)	1996	1997	1998	1999	1996-99
Rimborso costi (struttura esistente al 1.1.96)	4.5	4.6	4.7	4.8	18.6
Rimborso costi supplementari (struttura potenziata)	10.4	10.6	10.8	11.0	42.8
<b>Rimborsi totali dopo potenziamento</b>	<b>14.9</b>	<b>15.2</b>	<b>15.5</b>	<b>15.8</b>	<b>61.4</b>

Attualmente il miglioramento per rapporto alla tendenza di PF può essere quantificato in 18.6 mio. di franchi.

Nella misura in cui il potenziamento delle strutture di collocamento potrà avvenire unicamente facendo capo a trasferimenti interni di personale senza nuove assunzioni (soluzione attualmente all'esame del Consiglio di Stato), il miglioramento per rapporto alle previsioni di PF aumenterà fino ad un massimo di 61.4 mio. di franchi.

Tuttavia, il potenziamento dovrebbe avvenire anche per il tramite di nuove assunzioni e/o sostituzioni di collaboratori trasferiti, di conseguenza il minor costo per il Cantone non è attualmente quantificabile.

#### *Basi legali e modifiche legislative necessarie*

Le basi legali federali di riferimento sono le seguenti:

#### Art. 7 LADl

*Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi in favore:*

- a) di una consulenza e di un collocamento efficienti
- b) ...

#### Art. 74 LADI

1. L'assicurazione può concedere sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento.
2. L'assicurazione può subsidiare provvedimenti intesi a :  
rendere più efficace il collocamento mediante mezzi tecnici o mezzi organizzativi straordinari  
promuovere la stretta collaborazione fra i servizi di collocamento, i servizi d'orientamento e altre organizzazioni importanti per la reintegrazione dei disoccupati.

#### Art. 85b LADI

I cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

...

#### Art. 113 LADI

I cantoni:

- c. istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'art 85b

...

#### Art. 122a OADI

1. Gli URC si occupano segnatamente del collocamento, della consulenza e dell'assistenza.
2. L'ufficio di compensazione assegna ai cantoni un mandato di prestazioni vincolante per l'esercizio degli uffici regionali e lo adegua periodicamente all'evoluzione del mercato del lavoro.
3. Il mandato di prestazioni contiene segnatamente i requisiti concernenti:
  - a. la durata dell'esame delle possibilità di reinserimento di persone che cercano lavoro
  - b. i colloqui di consulenza eseguiti
  - c. l'acquisizione di impieghi vacanti
  - d. le assegnazioni e i collocamenti
  - e. le qualifiche e il numero di collaboratori
  - f. le condizioni quadro tecniche e finanziarie.
4. Il cantone presenta all'ufficio di compensazione una domanda di finanziamento dalle spese previste per ogni singolo ufficio regionale, per l'ufficio di coordinamento nonché per le commissioni tripartite e allega i preventivi corrispondenti. L'Ufficio di compensazione disciplina il contenuto, la forma e la data di presentazione della domanda.
5. Esaminata la domanda di finanziamento, l'ufficio di compensazione emana una decisione generale di garanzia. Sono concessi anticipi unicamente se gli uffici regionali sono organizzati in modo efficiente e sono date le condizioni per l'adempimento del mandato di prestazioni.
6. Sono considerate spese computabili le spese d'investimento e d'esercizio degli uffici regionali e del loro coordinamento. L'ufficio di compensazione disciplina i dettagli e adegua periodicamente gli importi all'evoluzione dei costi.
7. Gli anticipi versati non possono superare il 90% delle spese previste. Un primo versamento parziale del 30% al massimo è fatto all'inizio dell'anno. Gli ulteriori versamenti parziali, a intervalli regolari.
8. Entro fine febbraio il servizio cantonale presenta all'ufficio di compensazione un conteggio dettagliato delle spese effettive dell'anno precedente:
  - a. per gli uffici regionali
  - b. per gli uffici cantonali di coordinamento
  - c. per l'indennizzo dei membri delle commissioni tripartite
9. L'ufficio di compensazione esamina il conteggio e paga l'importo residuo. Gli importi eccedenti sono compensati con le spese dell'anno seguente.

10. Ad ogni presentazione del conteggio annuale, l'ufficio di compensazione esamina mediante controlling se il cantone ha adempiuto al mandato di prestazioni. Se il risultato è negativo può decurtare le spese iscritte nella nuova domanda di finanziamento. In caso di risultati ottimali può ricompensare gli uffici regionali.

Non sono necessarie modifiche legislative a livello cantonale. Il diritto federale in materia è direttamente applicabile.

#### **2.4 Conseguenze connesse alla modifica della griglia oraria della Scuola Media**

I lavori di revisione della scuola media indicano, fra i vari interventi, la riduzione, per motivi pedagogici e di carico per gli allievi, dell'attuale orario settimanale (34 ore/lezione per ogni anno di scuola media).

Ciò si tradurrà nella diminuzione media di un'ora/lezione per classe, eventualmente di due ore/lezione nei primi due anni.

E' prevista un'introduzione graduale distribuita su due anni a partire dal settembre 1996/97, oppure completa a partire dal 1997/98.

Parte delle ore-lezione derivanti dalla revisione della griglia possono essere destinate a contribuire al contenimento della spesa ricorrente. L'entità è valutabile tra un'ipotesi minima di ca. 280 ore (pari a ca. 11,5 posti di lavoro in meno, o 1,3 mio di fr./anno) e una massima di 530 ore (pari a ca. 22 posti di lavoro in meno o a 2,5 mio di fr./anno).

Resta acquisito il principio che una parte (10-20%) delle ore che si liberano in seguito alla modifica della griglia oraria saranno riutilizzate per interventi a favore della stessa scuola media, mentre il rimanente sarà contemplato come risparmio.

Non è necessaria alcuna modifica legislativa.

#### **2.5 Applicazione dell'aliquota minima per i sussidi previsti dalla LF sulla formazione professionale per i corsi di aggiornamento**

Il nostro Consiglio non ritiene opportuna una riduzione dell'aliquota di sussidiamento dei corsi d'introduzione, e questo per varie ragioni (di principio, come parità di trattamento con gli studi più costosi dei liceali, politici come sostegno agli impegni di formazione della PMI e al sistema duale di formazione; economici, per il possibile travaso di costi sull'insegnamento a tempo pieno).

Interventi di limitazione dei sussidi per l'aggiornamento e il perfezionamento sono per contro possibili, anche perché l'aggravio di costo che si rifletterebbe sui partecipanti è comunque compensato da un certo profitto personale che questi ultimi ne possono trarre dalla formazione.

Sulla base del Preventivo 1996 il margine di risparmio è di circa 0,5 mio di franchi, raggiunto tramite le seguenti decisioni:

- a) applicando sistematicamente per i sussidi cantonali l'aliquota minima della Confederazione;
- b) rinunciando a sovvenzionare i corsi di durata ridotta (una giornata).

Non è necessaria alcuna modifica legislativa; la Legge cantonale sulla formazione professionale già consente al Consiglio di Stato di applicare l'aliquota minima per decisione amministrativa. Questo avviene peraltro già dall'inizio dell'anno in corso. Si ricorda infine che il disegno di nuova Legge sulla formazione professionale e degli adulti già distingue in maniera più restrittiva tra sussidi obbligatori e sussidi facoltativi.

## **2.6 Rinuncia all'assegnazione di incarichi d'insegnamento per le conoscenze professionali a professionisti dipendenti o indipendenti che insegnano meno di 8 ore nelle scuole professionali**

Con questo provvedimento si intende procedere unicamente all'assegnazione di mandati di insegnamento e al relativo pagamento con fattura solo per le ore effettivamente svolte, lasciando cadere la possibilità di incarico per tempi molto limitati.

A dipendenza della tariffa oraria, si otterranno risparmi sulle spese d'insegnamento e risparmio certo sugli oneri sociali e previdenziali.

La valutazione quantitativa del possibile risparmio resta da approfondire.

L'applicazione di questo provvedimento, prevista a partire dall'anno scolastico 1996/97, non richiede modifiche legislative. Il nostro Consiglio intende comunque valutare l'opportunità di una modifica del disegno di Legge sulle scuole professionali attualmente all'esame commissionale (come *lex specialis* che permetta deroghe alla LSc e alla LORD).

## **2.7 Modifica del Regolamento sulle supplenze**

Il nuovo regolamento approvato dal nostro Consiglio il 13 febbraio 1996, modifica il vigente "Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado" nei punti seguenti:

1. sono semplificati e precisati - senza stravolgere le prassi già vigenti - i criteri di priorità nella scelta dei supplenti e le competenze rispettive delle direzioni degli istituti e dei servizi centrali nel designarli;
2. sono semplificate le retribuzioni: da 200 a 3 categorie.

E' prevedibile un risparmio del 10% circa per lo Stato, quantificato in ca. 400'000.- franchi annui. Riduzioni riguardano le scuole medie e medie-superiori. Aumenti le scuole dell'infanzia. Non si differenzia più secondo i titoli. Si considera la tendenza all'inesorabile "universitarizzazione" di tutti i docenti (futuro progetto di SUP magistrale). La semplificazione è pensata in vista dei futuri organici, della mobilità interna, della parità dei sessi, della parificazione tra lavoro educativo e lavoro scientifico.

## **2.8 Modifica al regolamento sulle vaccinazioni**

A partire dal 1. gennaio 1996, le vaccinazioni ed i richiami contro: difterite, tetano, pertosse, poliomelite, morbillo, parotite e rosolia, per bambini ed adolescenti fino a 16 anni, fanno parte delle prestazioni obbligatorie e sono quindi a carico dell'assicurazione malattia ai sensi dell'art. 26 LAMal.

Il Regolamento concernente le vaccinazioni obbligatorie e facoltative contro le malattie trasmissibili del 26 novembre 1991 disponeva che lo Stato organizza campagne di vaccinazione della popolazione assumendone i costi:

1. delle prestazioni mediche eseguite dai medici delegati;
2. dei vaccini (in tutti i casi).

Questa prassi, considerata l'entrata in vigore della LAMal, è quindi stata aggiornata. A questo scopo sono stati modificati il 14 febbraio 1996:

- il Regolamento 26 marzo 1994 sulle vaccinazioni
- il Regolamento 16 gennaio 1991 sui medici delegati e scolastici

In particolare è stato abrogato l'art. 2 del primo regolamento in base al quale lo Stato assumeva i costi delle campagne di vaccinazione.

Con queste modifiche il risparmio globale ottenuto risulta di fr. 200'000.--, di cui fr. 50'000.-- sugli onorari dei medici e fr. 150'000.-- sull'acquisto dei vaccini.

## **2.9 Conservazione del patrimonio delle strade cantonali**

Il patrimonio delle strade cantonali può essere descritto con alcuni dati:

- Lunghezza	:	1'061	km
- Superficie pavimentazioni	:	66'480'000	m <sup>2</sup>
- Manufatti	:	1'008	
- Gallerie	:	11'074	ml

Attualmente lo sforzo cantonale di manutenzione e di conservazione è di ca. 60-65 mio l'anno. Considerata la situazione finanziaria è pensabile la riduzione della spesa corrente per le voci:

- 782.314.50	:	manutenzione ordinaria	:	rid. =	100'000.--
- 782.314.51	:	manutenzione pavimentazioni	:	rid. =	300'000.--
- 782.314.58	:	manutenzione manufatti	:	rid. =	100'000.--,

Ciò si ottiene congelando il livello di spesa per gli anni 1997-99 agli importi ridotti fissati per il preventivo 1996 e rappresenta una riduzione del 4% ca. sugli importi inizialmente previsti a PF (dati di Preventivo 1996).

La riduzione dei mezzi disponibili non dovrebbe avere conseguenze importanti per l'utenza.

## **2.10 Acquisto veicoli di servizio per la Polizia cantonale e per l'Amministrazione**

Prolungamento della durata in servizio dei veicoli di servizio attribuiti alla Polizia cantonale e ai servizi dell'Amministrazione cantonale.

Le conseguenze finanziarie dirette (riduzioni di spesa; oneri supplementari di manutenzione esclusi) sono sintetizzate nella tabella seguente:

(in fr.)	1996	1997	1998	1999	1996-99
190.311.10 Polizia cantonale	<sup>3</sup>	92'000.-	92'000.-	92'000.-	276'000.-
190.311.11 Polizia stradale	<sup>4</sup>	28'000.-	28'000.-	28'000.-	84'000.-
... Officina dello Stato	<sup>5</sup>	80'000.-	80'000.-	80'000.-	240'000.-
<b>Totale</b>		<b>200'000.-</b>	<b>200'000.-</b>	<b>200'000.-</b>	<b>600'000.-</b>

Non è necessaria alcuna modifica legislativa.

## **2.11 Riduzione del contingente corsi di Protezione civile e dei contributi per acquisto, manutenzione e controllo di materiale**

Il nostro Consiglio ha deciso, in materia di Protezione civile e nell'ambito delle sue competenze, di:

- ridurre il contingente dei corsi assegnato ad ogni regione di Pci
- ridurre i contributi cantonali per la manutenzione ed il controllo del materiale di Pci
- ridurre i contributi cantonali ai Comuni per le attrezzature di Pci e per il mantenimento delle stesse.

Le Regioni di Pci, confrontate con minori contributi cantonali per i corsi non dovranno automaticamente ed obbligatoriamente assumersi maggiori costi: esse potranno infatti ridurre il numero dei corsi offerti. Per contro, volendo esse mantenere invariato il numero dei corsi, dovranno assumersi i maggiori costi derivanti dai minori contributi cantonali.

Le conseguenze finanziarie sono riassunte nella tabella seguente:

(in fr.)	1996	1997	1998	1999	1996-99
182.315.01 Corsi	--	-55'000.-	-55'000.-	-55'000.-	-165'000.-
182.362.02 CC attrezzature/mantenimento	--	-70'000.-	-70'000.-	-70'000.-	-210'000.-
182.362.01 Manutenzione/controllo mat.	--	-25'000.-	-25'000.-	-25'000.-	-75'000.-
<b>Totale</b>					<b>-450'000.-</b>

<sup>3</sup>La riduzione 1996 è contemplata nel capitolo 5.2, Allegato 31-2 del presente Messaggio

<sup>4</sup>Cfr. nota 3

<sup>5</sup>A Preventivo 1996 il nostro Consiglio ha ridotto la voce 789.311.11 per un importo complessivo di fr. 278'000.-.

### 3. Misure proposte, con effetto sul PF 1997-99

#### 3.1. Modifica del riparto dei premi di Cassa pensioni: passaggio al contributo paritetico

Con il messaggio n. 4279 del 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha proposto una significativa revisione parziale della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. In quell'occasione il Consiglio di Stato non aveva ritenuto necessario proporre una modifica del riparto dei premi fra datore di lavoro e dipendenti. Questo riparto resta regolato dal cpv. 2 dell'articolo 12a, che prevede un onere del 14.7% a carico dello Stato e dell'8.4% a carico dei dipendenti.

Alle pagine 37 e 38 del citato messaggio veniva presentato un quadro sintetico dei piani previdenziali dei Cantoni e della Confederazione, che viene qui di seguito integralmente riproposto; l'ultima colonna riporta il riparto dei premi fra datore di lavoro e dipendente.

"(...)

#### 4.4. La previdenza professionale negli altri enti pubblici svizzeri

La tabella sinottica seguente riassume le prestazioni ed i premi delle casse pensioni della Confederazione e degli altri Cantoni (stato al 1993).

Anche se non evidenziato dalla tabella, deve essere ricordato che, contrariamente al Ticino, molti enti richiedono all'assicurato forti somme per finanziare gli aumenti di stipendio; inoltre, la rendita sostitutiva dell'AVS in caso di pensionamento anticipato viene spesso posta a carico del beneficiario mediante una riduzione delle prestazioni. Anche i datori di lavoro versano sovente contributi, segnatamente per il finanziamento degli aumenti di stipendio e l'adeguamento delle rendite al rincaro, che non figurano nella tabella.

Soprattutto per motivi di risparmio, negli ultimi tempi, alcuni Cantoni hanno modificato in punti essenziali il loro sistema previdenziale. Così Lucerna ha cambiato la ripartizione dei premi fra datore di lavoro e collaboratore, Uri è passato dal primato delle prestazioni al primato dei premi, i Grigioni hanno apportato diversi cambiamenti alla loro cassa.

Ente	Età di pensionamento uomini / donne	Pensionamento anticipato	Rendita vecchiaia	Stipendio assicurato	Rendita invalidità	% premi dat. lav./ dip.
CH	65 anni	da 60 anni con riduzione della rendita	60% dello stip. ass. con 40 anni d'ass.	Stipendio meno 22'560	= rendita vecchiaia	7,50% 7,50%
ZH	65 / 62 anni Prof. Uni.: 67	da 62/60 anni con riduzione rendita	60% dello stip. ass. dopo 35 anni d'ass.	Stipendio meno 22'560	= rendita vecchiaia	10,70% 7,80%
BE	65 anni	da 60 anni; con 38 anni d'ass. o 63 d'età senza riduzione	60% dello stip. ass. dopo 34 anni d'ass.	Stipendio meno 6% meno 22'560	= rendita vecchiaia	10,20% 8,20%
LU	65 / 62 anni	da 62 anni con riduzione rendita	Primato dei premi (7,2% dell'avere di vecchiaia)	Stip. AVS meno 11'280	7,2% dell'avere di vecchiaia	9,50% 9,00%

<u>Ente</u>	<u>Età di pensionamento uomini / donne</u>	<u>Pensionamento anticipato</u>	<u>Rendita vecchiaia</u>	<u>Stipendio assicurato</u>	<u>Rendita invalidità</u>	<u>% premi dat. lav./ dip.</u>
UR	62 anni (mass. 65)	da 60 anni con riduzione rendita	Primato dei premi (7,2% dell'avere di vecchiaia)	Stip. AVS meno quote occasionali, meno 22'560 Massimo 135'800	7,32% dell'avere di vecchiaia	10,00% 8,00%
SZ	65 / 62 anni	da 60 anni (57 donne) con riduzione rendita	65% dello stip. ass. dopo 35 anni d'ass. Previsto il passaggio al primato dei premi	Stip. annuo meno 22'560	= rendita vecchiaia	9,00% 6,50%
OW	65 / 62 anni	possibile con riduzione della rendita	55% dello stip. ass. con 40 anni d'ass.	Stipendio meno 20% meno 40% di 22'560	= rendita vecchiaia	7,80% 6,20%
NW	65 anni	possibile con riduzione della rendita	60% dello stip. ass. dopo 40 anni d'ass.	Stipendio meno 22'560 (mass. 140'709)	= rendita vecchiaia	10,00% 8,00%
GL	65 / 62 anni	da 62 anni e 34 anni d'ass. senza riduzione; da 60 con riduzione rendita	60% dello stip. ass. dopo 34 anni d'ass.	Stipendio meno 20% meno 40% di 22'560	= rendita vecchiaia	11,00% 5,00%
ZG	65 / 62 anni	da 60/57 anni con riduzione della rendita	60% dello stip. ass. dopo 35 anni d'ass. (dopo i 62/59 anni stip. ass. medio degli ultimi 3 anni)	Stipendio, mass. (1992: 189'895)	35% fino a 10 anni di servizio, poi +1% all'anno (mass. 60%)	10,00% 6,00%
FR	65 / 60 anni	da 62 anni senza riduzione; da 60 con riduzione rendita	60% dello stip. ass. dopo 37,5 anni d'ass.	Stipendio meno 19'800	= rendita vecchiaia	11,50% 7,50%
SO	flessibile tra i 60 e i 65 anni	prima dei 63,5 anni riduzione della rendita	in % dell'avere di vecchiaia (da 6,6% a 60 anni a 7,38% a 65)	Stipendio meno 20% meno 13'500	= rendita vecchiaia a 63,5 anni	13,50% 9,50%
BS	65 / 60 anni	da 60 anni; riduzione con meno di 35 di assicurazione	65% con 30 anni di assicurazione	Stipendio meno 19'000 (1992)	= rendita vecchiaia	11,00% 8,00%
BL	65 / 62 anni	da 60 anni con 20 anni di servizio ininterrotti o 25 in totale; riduzione se meno di 35 anni di assicurazione	60% dello stip. ass. dopo 35 anni d'ass.	Stipendio meno 22'560	= rendita vecchiaia	10,00% 7,50%
SH	63 anni	da 60 anni con riduzione della rendita	60% dello stip. ass.	Stipendio meno 6% meno 22'560	= rendita vecchiaia	10,60% 7,00%
AR	flessibile tra i 60 e i 65 anni	riduzione della rendita tra i 60 e i 63 anni	55% dello stip. ass. con 38 anni d'ass.	Stipendio meno 25% meno 40% di 22'560, mass. 95'220	= rendita vecchiaia	9,00% 7,50%
AI	63 anni	possibile da 60 anni	53% dello stip. ass.	Stipendio meno 22'560	= rendita vecchiaia	9,50% 6,50%
SG	65 anni	da 60 anni con riduzione della rendita prima dei 63 anni	50% dello stip. ass.	Stipendio meno 12'000 (1991)	= rendita vecchiaia	9,25% 7,25%
GR	65 / 62 anni	da 62/59 anni con riduzione della rendita	60% dello stip. ass. con 35 anni di assicurazione	Stipendio meno 8,33% meno 125% della rendita min. semplice AVS	= rendita vecchiaia	9,10% 6,60%

Ente	Età di pensionamento uomini / donne	Pensionamento anticipato	Rendita vecchiaia	Stipendio assicurato	Rendita invalidità	% premi dat. lav./ dip.
AG	63 anni	da 60 anni	65% dello stip. ass. con 38 anni d'ass.	Stipendio meno 20% meno 6'000	= rendita vecchiaia	11,00% 7,00%
TG	65 / 62 anni	da 60 anni, con 40 di servizio	50% dello stip. ass.	Stipendio meno 18'048	= rendita vecchiaia	10,00% 7,50%
TI fino '94	65 / 62 anni	da 60 anni e 30 di servizio	60% dello stip. ass. con 30 anni di servizio	Stipendio meno 15'040	= rendita vecchiaia	14,70% 8,40%
TI dal '95	flessibile tra i 60 e i 65 anni	da 58 anni con riduzione delle prestazioni	60% con 40 anni di assicurazione	Stipendio meno 22'560	= rendita vecchiaia a 65 anni	14,70% 8,40% 0% da 60 anni e 40 di assicurazione
VD	65 anni	da 60 anni (da 57 per alcune categorie)	60% dello stip. ass. con 35 anni d'ass.	Stipendio meno rendita semplice minima AVS	= rendita vecchiaia a 65 anni	8,00% 8,00%
VS	60 anni	Cat. 1 da 60, cat. 2 da 58, cat. 3 da 53 anni. Riduzione rendita prima dei 62 anni	60% dello stip. ass. dopo 40 anni (cat. 1) o 37,5 anni (cat. 2+3)	Stipendio base meno 10%	= rendita vecchiaia	10,80% 7,20%
NE	da 62 a 65 anni	da 60 anni. Riduzione prima dei 62, aumento dopo i 62 anni	50% con 37 anni d'ass.	Stipendio meno 13'160	= rendita vecchiaia a 62 anni	11,00% 8,00%
GE	65 anni 62 anni per ins. elementari	da 60 anni oppure 55 e 25 anni di servizio	75% dello stip. ass. con 65 d'età e 35 anni d'ass. o 60 d'età e 40 d'ass.	Stipendio base meno 44,5% (al massimo 26'200)	= rendita vecchiaia a 65 anni	13,50% 6,50%
JU	65 / 62 anni	da 60; riduzione se meno di 40 anni d'ass.	60% dello stip. ass. con 36 anni d'ass.	Stipendio meno 21'360	= rendita vecchiaia	12,00% 8,60%

(...)." [fine della citazione].

Nel 1995/1996 si sono riscontrate le seguenti modifiche per quanto attiene al riparto dei premi:

Cantone	Situazione 1993 % premi DL/Dip	Situazione attuale % premi DL/Dip	Osservazioni
UR	10.0/8.0 %	14.9/12.0 %	
SZ	9.0/6.5 %	13.5/6.5-11.0* %	* per classi di età
GR	9.1/6.6%	11.05/7.65 %	
VD	8.0/8.0 %	16.0/8.0 %	
FR	11.5/7.5 %	11.5/8.0 %	
ZG	10.0/6.0 %	9.3/14.7 %	
BL	10.0/7.50 %	11.0/8.5 %	
SO	13.5/9.5 %	19.3/9.0-13.5* %	* per classi di età
SH	10.6/7.0 %	12.0/8.0 %	
AR	9.0/7.5 %	9.3/8.0 %	
SG	9.25/7.25 %	9.25/7.5-15.02* %	* per classi di età
TG	10.0/7.5 %	10.0/6.5-9.0* %	* per classi di età
VS	10.8/7.2 %	12.1/7.9 %	
GE	13.5/6.5 %	15.2/7.6 %	dal 1.7.1996

Per tutti i Cantoni (ad eccezione di TG e SO, che hanno abbassato i tassi di contribuzione solo per le classi di età inferiori) le modifiche proposte hanno comportato un aumento dei contributi a carico dei dipendenti. Analoga tendenza si è riscontrata per i premi a carico dei datori di lavoro.

Con iniziativa parlamentare generica presentata dall'on. Carlo Danzi il 9 marzo 1995 a seguito della discussione parlamentare sulla revisione parziale della LCP veniva proposta una modifica dell'art. 12a nel senso di passare ad una ripartizione paritetica del premio fra datore di lavoro e dipendente. In occasione della citata discussione parlamentare, un emendamento di analogo tenore proposto dallo stesso on. Danzi, raccolse 25 voti favorevoli; 10 deputati si astennero; 41 deputati si opposero.

Il nostro Consiglio ritiene oggi che sussistano le condizioni per riproporre la questione del passaggio al riparto paritetico dei premi della cassa pensioni.

E' pensabile un passaggio graduale al regime paritetico, sull'arco di un periodo almeno di tre anni, a partire dal 1. gennaio 1997.

L'introduzione avverrebbe pertanto secondo lo schema seguente:

	<u>Datore di lavoro</u>	<u>Dipendente</u>	<u>Totale</u>
<b>1. gennaio 1996</b>	<b>14.70 %</b>	<b>8.40 %</b>	<b>23.10 %</b>
1. gennaio 1997	13.65 %	9.45 %	23.10 %
1. gennaio 1998	12.60 %	10.50 %	23.10 %
<b>1. gennaio 1999</b>	<b>11.55 %</b>	<b>11.55 %</b>	<b>23.10 %</b>

Considerato come il passaggio da un riparto 14.70%-8.40% ad una soluzione paritetica 11.55%-11.55% comporti un trasferimento di oneri di premio dal datore di lavoro al dipendente nella misura del 3.15% (ciò che equivale ad un aumento medio del premio per il dipendente pari al 37.5%), il nostro Consiglio ritiene che tale opzione possa essere proposta alle seguenti condizioni:

- prima tappa, oggetto del progetto di DL allegato al presente messaggio, è il trasferimento di 1.05 punti percentuali (apri ad un terzo del divario attuale) di premio dal datore di lavoro al dipendente, con la contemporanea garanzia della compensazione integrale del rincaro per l'anno 1997, nei termini stabili dalla Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985;
- seconda tappa, con passaggio dal riparto 13.65% - 9.45% al riparto paritetico entro la fine della legislatura, sulla base di modalità da concordare con le Associazioni del personale.

Le conseguenze finanziarie determinate dal passaggio graduale alla pariteticità dei premi della cassa pensioni nei termini sopra esposti e per rapporto alla tendenza di PF sono le seguenti:

Fase I: passaggio dal 14.70%-8.40% al 13.65%-9.45%

(in mio. di fr.)	1996		1997		1998		1999		1996-99
Stato 14.70%	69.4		70.7		72.2		73.6		
Stato 13.65%	69.4	0.0	65.7	-5.0	67.1	-5.1	68.4	-5.2	-15.3
Dip 8.40%	39.6		40.4		41.2		42.0		
Dip 9.45%	39.6	0.0	45.4	+5.0	46.3	+5.1	47.2	+5.2	+15.3

Fase II: passaggio dal 13.65%-9.45% all'11.55%-11.55%

(ipotesi subordinata a discussione con le Associazioni del personale)

(in mio. di fr.)	1996		1997		1998		1999		1996-99
Stato 13.65%			65.7		67.1		68.4		
Stato 11.55%			65.7	0.0	61.8	-5.3	57.8	-10.6	-15.9
Dip 9.45%			45.4		46.3		47.2		
Dip 11.55%			45.4	0.0	51.6	+5.3	57.8	+10.6	+15.9

Nelle cifre sopra indicate non sono considerati gli effetti indiretti determinati dalla riduzione dei costi del personale delle istituzioni sussidiate riconosciuti ai fini della determinazione del contributo cantonale.

Andrebbe inoltre posta analoga questione di pariteticità anche per i fondi di previdenza delle aziende e degli enti di diritto pubblico controllati dallo Stato.

Il passaggio ad un nuovo riparto dei premi della cassa pensioni presuppone la modifica dell'articolo 12a cpv. 2 della Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

### **3.2. Limitazione del deficit a carico del Cantone previsto a PF 1996-99 per l'Ente ospedaliero cantonale**

#### **3.2.1 Provvedimenti acquisiti**

Le indicazioni che seguono si basano da una parte su quanto discusso dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale con il Consiglio di Stato nel loro incontro del 15 dicembre 1995, d'altra parte su una successiva conferma scritta del 22 gennaio 1996 riguardante il "Piano finanziario" che il Consiglio di Amministrazione ha inviato al nostro Consiglio.

Come risulta dal citato documento il Consiglio di Amministrazione si impegna "a rinunciare nel corso del quadriennio all'istituzione di nuovi servizi costosi" (cardiochirurgia e chirurgia pediatrica), "ad ulteriormente contenere la spesa di gestione corrente (...) e a ridurre il tasso di autofinanziamento degli investimenti" (ammortamento). "Queste misure consentono un risparmio sull'arco del quadriennio 1996-99 di 37 milioni di franchi

(Cantone più Comuni), corrispondente ad una quota di partecipazione cantonale di [ca.] 24.6 milioni di franchi rispetto al vigente Piano Finanziario dello Stato".

#### Modifica del Piano finanziario EOC

	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>96/99</u>
Gestione <sup>6</sup>	-	- 2.2	- 5.5	- 4.7	- 12.4
Cardiochirurgia e Chirurgia pediatrica	-	- 1.3	- 1.3	- 4.7	- 7.3
Ammortamenti	-	- 7.2	- 6.8	- 3.3	- 17.3
<hr/>					
Riduzione totale	-	-10.7	-13.6	-12.7	- 37.0

#### Effetto di riduzione dell'onere per il Cantone (2/3)

	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>96/99</u>
PF ott. 1995	95.0	105.0	114.0	119.0	433.0
<b>Riduzione</b>	-	- 7.1	- 9.1	- 8.5	-24.7
<hr/>					
PF nuovo	95.0	97.9	104.9	110.5	408.3

Per effettuare questi contenimenti di spesa per principio non si deve modificare nessuna base legale.

### **3.2.2 Provvedimenti possibili**

Ulteriori significativi risparmi sulla gestione corrente dell'EOC non sono ipotizzabili senza accettare peggioramenti del livello di servizio attuale; ciò significa che anche rinunciando agli investimenti previsti nei prossimi anni sarà possibile comprimere ulteriormente il disavanzo d'esercizio dell'EOC.

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo precedente e nella stessa lettera, il Consiglio di amministrazione dell'EOC ha pertanto comunque precisato "quali sarebbero i risparmi in caso di una.....rinuncia agli investimenti in corso o previsti".

Nella tabella seguente si indicano gli investimenti pianificati nel periodo 1996-99; in caso di rinuncia totale o parziale a questi investimenti, il Cantone risulterebbe sgravato in misura dei 2/3 dei costi di gestione, di finanziamento e di ammortamento relativi.

Gli investimenti previsti nel quadriennio 1996-99 (in mio. di fr.) sono:

<sup>6</sup> Senza la riduzione dovuta alla rinuncia della Cardiochirurgia e della Chirurgia pediatrica.

Ospedale Italiano (I. tappa)	4.0
Ospedale Italiano (II. tappa)	1.9
Ospedale Regionale Locarno	2.8
Ospedale di Zona Faido	3.6
Ospedale Regionale Bellinzona	6.2
	<hr/>
<b>Totale</b>	<b>18.5</b>

Il Consiglio di Stato non ritiene tale ipotesi, seppur teoricamente ipotizzabile, politicamente praticabile. Queste ulteriori riduzioni di spesa appaiono molto poco realistiche, in particolare considerato come almeno per l'Ospedale Italiano e per l'Ospedale regionale di Bellinzona vi siano già decisioni definitive a livello popolare e del Gran Consiglio.

### **3.3. Abolizione delle condotte mediche di montagna**

Le condotte attualmente in funzione e sussidiate sono quelle operative in

1. alta Valle del Vedeggio (Isona, Medeglia)
2. alto Malcantone
3. alta Valle Maggia
- 4/6. media Valle di Blenio
7. Valle Verzasca
8. Terre di Pedemonte e le Centovalli
9. Comuni della Traversa (Anzonico - Sobrio)
10. media Valle Maggia
11. L'alta Valle di Blenio
12. Quinto e Prato Leventina
13. Valle Onsernone
14. Indemini
15. Valcolla
16. Valle di Muggio
17. Bré, Aldesago
18. Valle Morobbia (Pianezzo, Sant'Antonio).

Il servizio garantisce il picchetto diurno e notturno su tutto l'arco dell'anno alle persone che abitano nel comprensorio. Le prestazioni vengono remunerate in base alle tariffe in vigore.

Senza convenzione la garanzia di un servizio medico permanente potrebbe venire a cadere. Il nostro Consiglio reputa che questo rischio non possa essere corso in regioni particolarmente discoste e intende pertanto garantire la continuità di questo servizio a favore di queste regioni mantenendo operative unicamente le condotte dell'Alta valle Maggia, della Valle Verzasca, della Valle Onsernone e di Indemini. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore, il Consiglio di Stato proporrà le necessarie disposizioni di legge per assicurare il servizio.

Per le altre 14 condotte, il nostro Consiglio reputa che le modificate condizioni di accessibilità e di mobilità, nonché la diffusione più capillare sul territorio di studi medici,

servizi sanitari e sociali pubblici giustifichi la rinuncia al sussidiamento di questo particolare servizio da parte dell'Ente pubblico.

Con effetto a partire dal 1. gennaio 1996 la Confederazione ha modificato la prassi di sussidiamento delle condotte mediche di montagna. In conseguenza di questa decisione sono venuti a cadere sussidi federali dell'ordine di 160'000.- franchi all'anno. La minor spesa determinata dalla rinuncia a tutte le convenzioni esistenti alla loro scadenza è la seguente:

anno	risparmio
1996	--.--
1997	69'175.10
1998	118'729.65
1999	673'833.60

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattia approvato dal Gran Consiglio lo scorso 18 dicembre all'art. 2 cpv. 1 mantiene in vigore provvisoriamente quanto previsto dall'art. 34 della LCAM del 28 maggio 1986 relativamente al finanziamento dei "medici di montagna" da parte del Cantone.

Il progetto di nuova LCAMal, attualmente davanti al Gran Consiglio, per decisione del Consiglio di Stato, non prevede più questo finanziamento salvo, transitoriamente, per le convenzioni esistenti fino al termine di scadenza.

Con l'approvazione della LCAMal prenderà effetto giuridico il disposto di cui sopra. Nel contempo, come viene ricordato nel Messaggio LCAMal, verrà esaminata l'opportunità di dare continuità a questo servizio con una legge a sé stante, oppure di decretarne l'abolizione, garantendo altrimenti la copertura dei bisogni medico-sanitari nelle regioni interessate (cfr. Messaggio LCAMal, pag. 17).

Il Consiglio di Stato intende garantire la continuità di questo servizio a favore delle regioni discoste mantenendo operative unicamente le condotte dell'Alta valle Maggia, della Valle Verzasca, della Valle Onsernone e di Indemini. Nel corso della prima parte del 1996 il Consiglio di Stato proporrà le necessarie disposizioni di legge.

Le conseguenze finanziarie effettive di questa impostazione (rinuncia a tutte le condotte alla scadenza delle convenzioni, ad eccezione delle quattro citate in precedenza) sono pertanto le seguenti:

(in mio. fr.)	1997	1998	1999	1996-99
	-24'000.-	-73'000.-	-501'000.-	-598'000.-
<b>Totale</b>	<b>-24'000.-</b>	<b>-73'000.-</b>	<b>-501'000.-</b>	<b>-598'000.-</b>

#### 4. Provvedimenti allo studio

Il nostro Consiglio ha esaminato in via preliminare una serie di provvedimenti ulteriori di risparmio che chiedono modifiche legislative di competenza del Gran Consiglio per la loro attuazione. Per ragioni legate alla necessità di approfondimento delle singole proposte non è possibile già con questo messaggio proporre i relativi progetti di DL; il nostro Consiglio intende procedere in modo tale da rendere possibile una decisione parlamentare entro l'autunno e rendere così operativi i provvedimenti entro il 1. gennaio 1997.

Contenuti, obiettivi e conseguenze finanziarie dei singoli provvedimenti sono esposti nelle schede allegate al presente messaggio. L'elenco dei provvedimenti allo studio e i dati finanziari principali vengono qui di seguito riassunti:

- DFE 01 - Riduzione aiuti cantonali per le misure di crisi
- DFE 02 - Riduzione partecipazione cantonale alla copertura CAMMID
- DIC 01 - Conversione CIMSI nella Scuola universitaria professionale
- DIC 02 - Integrazione IGIC nella Scuola universitaria professionale
- DIC 03 - Abrogazione delle indennità di trasporto agli apprendisti
- DT 01 - Abrogazione contributi per la gestione dei prati secchi
- DT 02 - Abrogazione contributi per la protezione del paesaggio
- DT 03 - Modifica aliquote di sussidio per interventi forestali
- DT 04 - Sussidi cantonali per il trasporto pubblico
- DI/CAN 01 - Modifica Lpamm (restrizione dell'obbligo dell'invio raccomandato)

##### *Stima delle conseguenze finanziarie*

Scheda	1996	1997	1998	1999	1996-99
DFE 01		1'000'000.--	1'000'000.--	1'000'000.--	3'000'000.--
DFE 02		1'000'000.--	1'000'000.--	1'000'000.--	3'000'000.--
DIC 01	n.q.				
DIC 02	n.q.				
DIC 03		1'050'000.--	1'050'000.--	1'050'000.--	3'150'000.--
DT 01		80'000.--	80'000.--	80'000.--	240'000.--
DT 02		450'000.--	450'000.--	450'000.--	1'350'000.--
DT 03	n.q.				
DT 04		2'100'000.--	2'400'000.--	200'000.--	4'700'000.--
DI/CAN 01		750'000.--	750'000.--	750'000.--	2'250'000.--
<b>Totale</b>		<b>6'430'000.--</b>	<b>6'730'000.--</b>	<b>4'530'000.--</b>	<b>17'690'000.--</b>

## 5. Provvedimenti di modifica del Preventivo 1996, in conseguenza dell'adozione dell'articolo 2 del DL di approvazione dello stesso

### 5.1. Premessa

L'articolo 2 del DL di approvazione del Preventivo 1996 stabilisce che:

*"Le spese per beni e servizi (gruppo 31) devono essere ridotte del 4%."*

Le spese del gruppo 31 del Preventivo allestito dal Consiglio di Stato ammontano a 228.3 mio di franchi; il 4% di tale importo ammonta a 9.1 mio. di franchi.

Sulla base di questa indicazione generica, il Consiglio di Stato ha riesaminato il Preventivo 1996, proponendo una serie di modifiche allo stesso: nella misura in cui si è potuto operare con riduzioni di crediti per spese non vincolate, le modifiche sono già state decise. L'elenco delle modifiche è elencato al paragrafo seguente (cifra 5.2). Nella misura in cui ci si è per contro trovati confrontati con spese vincolate da leggi e decisioni del Gran Consiglio, il nostro Consiglio ha deciso di proporre una modifica di natura legislativa, elencata al capitolo 5.3 del presente messaggio. L'effetto finanziario di questa modifica dipende in misura determinante dalla data di approvazione (e di conseguenza, di entrata in vigore) della stessa.

### 5.2. Modifiche al Preventivo 1996 di competenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha deciso la modifica delle seguenti voci di credito, per rapporto al Preventivo approvato dal Gran Consiglio:

	Riduzione I (dicembre 95)	Riduzione II (marzo 1996)	Obiettivo (4% su P'96)
Cancelleria	75'000.-	612'000.-	632'000.-
Dip. delle istituzioni	15'000.-	956'500.-	956'000.-
Dip. delle opere sociali	5'000.-	760'000.-	768'000.-
Dip. dell'istruzione e della cultura	195'000.-	1'017'500.-	1'212'000.-
Dip. del territorio	610'000.-	1'776'500.-	2'200'000.-
Dip. delle finanze e dell'economia	155'000.-	<sup>8</sup> 2'570'300.-	3'364'000.-
Ispettorato delle finanze	0.-	0.-	0.-
<b>Totali</b>		<sup>9</sup> <b>8'593'800.-</b>	<b>9'132'000.-</b>

In alcuni casi si è potuto procedere ad un ulteriore affinamento dei dati di Preventivo, in altri casi la riduzione può avere effetto anche sulle entrate corrispondenti.

<sup>7</sup>L'importo comprende il risparmio ottenuto nel 1996 (200'000.- fr.) ottenuto modificando il Regolamento sulle vaccinazioni obbligatorie (cfr. capitolo 2.8 del presente messaggio).

<sup>8</sup>A questo importo va aggiunto il risparmio che sarà possibile ottenere (ca. 600'000.- fr.) in base alle proposte oggetto della scheda DFE 03.

<sup>9</sup>La differenza fra obiettivo e proposte (539'000.- fr.) è data dal risparmio proposto con la scheda DFE 03 (ca. fr. 600'000.-, cfr. nota precedente).

### 5.3. Modifiche al Preventivo 1996 e seguenti di competenza del Gran Consiglio

In questo ambito viene proposta la rinuncia alla copertura assicurativa gratuita contro gli infortuni per gli allievi delle scuole. Questo provvedimento è spiegato nella scheda DFE-03 allegata e comporta una riduzione annua delle spese correnti pari a ca. 600'000.-franchi.

## 6. Sintesi delle conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie determinate dall'adozione del presente messaggio sono le seguenti:

	1996	1997	1998	1999	1996-99	
<b>Necessità di miglioramento secondo PF 10/95</b>	--	103	161	188	452	
<b>Misure già acquisite</b>						Capitolo 2
Rincaro parziale 1996	7.3	7.4	7.6	7.7	30.0	Capitolo 2.1
Periodo di attesa 6 mesi	3.5	3.7	3.9	4.1	15.2	Capitolo 2.2
Rimborso LADI per URC	4.5	4.6	4.7	4.8	18.6	Capitolo 2.3
Modifica griglia oraria SM	1.8	1.9	2.0	2.1	7.8	Capitolo 2.4
Sussidi form. profess.	0.5	0.5	0.6	0.6	2.2	Capitolo 2.5
Incarichi di insegnamento per professionisti	n.q.				n.q.	Capitolo 2.6
R sulle supplenze	0.1	0.4	0.4	0.5	1.4	Capitolo 2.7
R sulle vaccinazioni	--	0.2	0.2	0.2	0.8	Capitolo 2.8
Conservazione strade	--	0.5	0.6	0.6	1.7	Capitolo 2.9
Acquisto veicoli	--	0.2	0.2	0.2	0.6	Capitolo 2.10
Sussidi e corsi PCi	--	0.1	0.2	0.2	0.5	Capitolo 2.11
<b>Subtotale 1</b>	<b>17.7</b>	<b>19.5</b>	<b>20.4</b>	<b>21.0</b>	<b>78.6</b>	
<b>Misure proposte</b>						
Riparto premi CP (1.05%)	--	5.0	5.1	5.2	15.3	Capitolo 3.1
Revisione PF EOC (2/3)	--	7.1	9.1	8.5	24.7	Capitolo 3.2.1
Condotte mediche di montagna	--	0.0	0.1	0.5	0.6	Capitolo 3.3
<b>Subtotale 2</b>	<b>--</b>	<b>12.1</b>	<b>14.3</b>	<b>14.2</b>	<b>40.6</b>	
<b>Provvedimenti in studio</b>						
Tabella di sintesi cap. 4	--	6.4	6.7	4.6	17.7	Capitolo 4
Potenziamento URC	--	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
Riparto premi CP (2.10%)	--	--	n.q.	n.q.	n.q.	
<b>Subtotale 3</b>	<b>--</b>	<b>6.4</b>	<b>6.7</b>	<b>4.6</b>	<b>17.7</b>	
<b>Modifica Preventivo '96</b>						
Tabella di sintesi cap. 5.2	8.6	--	--	--	8.6	Capitolo 5.2
Copertura RC scolastica	--	0.6	0.6	0.6	1.8	Capitolo 5.3
<b>Subtotale 4</b>	<b>8.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>10.4</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.3</b>	<b>38.6</b>	<b>42.0</b>	<b>40.4</b>	<b>147.3</b>	

Il complesso delle proposte oggetto del presente messaggio, se realizzato nei termini ipotizzati nella tabella precedente, permette di realizzare nella misura di ca. 1/3 la necessità di miglioramento definita a PF.

## 7. Conseguenze per i Comuni

I Comuni risulteranno finanziariamente sgravati dall'adozione del presente messaggio in funzione della riduzione dell'onere a loro carico (1/3) per la copertura del deficit dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Tale riduzione a favore dei Comuni è valutata, sul triennio 1997-99, in ca. 12.4 mio di franchi.

La proposta di modifica della LCP (riparto dei premi fra datore di lavoro e dipendente) si applicherà pure ai dipendenti comunali affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riducendo di conseguenza le spese per la previdenza professionale dei Comuni in favore dei loro dipendenti. Un limitato aggravio è determinato dalla modifica del Regolamento sulle supplenze nelle scuole, che determina maggiori costi in particolare nelle scuole dell'infanzia.

Il presente messaggio non comporta infine alcun trasferimento obbligatorio di oneri dal cantone ai Comuni. L'ipotesi di rinuncia alle indennità straordinarie di disoccupazione (scheda DFE 01) comporterebbe un aumento degli oneri per l'assistenza sociale, e di conseguenza un aumento degli oneri a carico dei Comuni.

## 8. Conclusioni

Considerato quanto precede, vi invitiamo a voler approvare i progetti di decreto legislativo oggetto del presente messaggio ed a voler sostenere le indicazioni di indirizzo espresse in precedenza.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati  
- schede dipartimentali (capitolo 4)

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 marzo 1996 n. 4502 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

#### **Art. 12a, cpv. 2**

<sup>2</sup>Il contributo totale è del 23,1% degli stipendi, di cui il 13,65% a carico dei datori di lavoro e il 9,45% a carico degli assicurati.

#### **II.**

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

**Indennità straordinarie di disoccupazione***(Art. 23/28 legge sul sostegno all'occupazione e ai disoccupati del 10 novembre 1993)*Situazione attuale:

Fino al 31.12.1996 la Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI) prevede un diritto massimo alla disoccupazione di 400 indennità (ca. 18,5 mesi).

Lo Stato del Cantone Ticino attraverso la Legge sul sostegno all'occupazione e ai disoccupati (LSD) prevede il versamento di ulteriori aiuti straordinari nella misura di 90 indennità (ca. 4 mesi) per le persone di età superiore ai 35 anni e rispettivamente di 180 (ca. 8 mesi) per coloro che hanno superato i 50 anni.

Le indennità totali che può percepire un disoccupato in Ticino sono quindi 490 (22,5 mesi), rispettivamente 580 (27 mesi).

400 indennità LADI

90-180 indennità LSD

Situazione dal 1.1.97:

A partire dal primo di gennaio del 1997 la LADI estende il diritto massimo a 520 indennità. Il versamento delle indennità straordinarie cantonali porterebbe il totale delle indennità giornaliere a 610 (28 mesi) e a 700 (32 mesi) per coloro che hanno più di 50 anni.

400 indennità LADI

120 aggiuntive

90-180 indennità LSD

Proposta:

- Soppressione delle indennità straordinarie ad eccezione degli indipendenti e delle persone con più di 60 anni.
- Abbassamento del limite di età dei beneficiari delle indennità straordinarie da 60 a 58 anni.

Motivazione:

La misura era stata prevista quando le indennità di disoccupazione erano 250 (circa 1 anno). In seguito, con l'estensione delle indennità LADI a 400, la misura ha perso significato: dopo che il disoccupato ha passato 2 anni senza lavoro, l'aiuto rappresentato dalle indennità straordinarie risulta essere ininfluenza dal punto di vista del collocamento. L'impressione è quindi che questa misura carichi il lavoro dei collocatori, non differenziandosi però nella sostanza dall'assistenza pubblica; ciò verrà ulteriormente accentuato con l'aumento delle indennità che entrerà in vigore l'1.1.1997.

### Eccezioni:

Gli indipendenti che restano senza lavoro (fallimento, chiusura, ecc.) non hanno oggi altra risorsa che questa forma di aiuto cantonale, per questa ragione non riteniamo di dover sopprimere le indennità straordinarie per indipendenti.

Le persone "professionalmente anziane" sono purtroppo in molti casi escluse definitivamente dal mondo del lavoro. Le indennità straordinarie potrebbero risolvere, per alcuni di loro, il problema del sostentamento in attesa della rendita AVS.

Per queste ragioni, grazie all'estensione delle indennità LADI e al risparmio conseguito con l'abrogazione delle indennità per le altre fasce di età, si giustifica l'abbassamento del limite di età da 60 a 58 anni.

### Importo:

Negli ultimi anni l'importo destinato alle indennità straordinarie è costantemente aumentato per raggiungere i 4 milioni di franchi nel 1995. La parte relativa agli aiuti per ex. indipendenti non supera i 200'000 fr. annui e le indennità versate a persone con più di 60 anni si situano intorno ai 600'000 fr..

### Risparmi:

- Sulla base dei dati del 1995 è ipotizzabile un risparmio di 3,2 mio di fr.
- La soppressione delle indennità straordinarie causerà un maggior ricorso all'assistenza pubblica.
- L'abbassamento del limite di età da 60 a 58 anni causerà un maggior costo.

Globalmente si può prevedere un risparmio approssimativo per lo Stato di ca. 1 mio di fr. a partire dall'1.1.1997.

### Revisione LSD:

Un gruppo di lavoro è stato creato con lo scopo di presentare entro il mese di giugno 1996 un progetto di modifica della LSD, che dovrà prevedere anche la revisione delle indennità straordinarie e il suo impatto sulle spese di assistenza pubblica.

**Assicurazione perdita di guadagno malattia e infortunio**

CAMMID

**Ipotesi:** sostituzione contratto assicurativo stipulato con il pool di assicurazioni CAMMID con una polizza alternativa. Una proposta è attualmente allo studio.

**Motivo:** si ha l'impressione che con altre forme assicurative sia possibile offrire una copertura valida che possa far contemporaneamente risparmiare allo Stato l'importo attualmente versato agli assicurati sotto forma di sussidio del 30% sul premio mensile (misura prevista dalla LSD).

Due sono le possibili alternative:

**1** - invitare tutti i disoccupati ad assicurarsi privatamente presso la loro cassa malattia o assicurazione; il mercato indica che per la stragrande maggioranza dei disoccupati sarebbe possibile avere le stesse prestazioni pagando un premio inferiore (attualmente i disoccupati che non provvedono personalmente ad assicurarsi sono affiliati automaticamente al CAMMID).

Si presenterebbe con questa soluzione il rischio che alcuni senza lavoro già ammalati al momento dell'inizio della disoccupazione si vedrebbero aumentare vertiginosamente il premio o addirittura rifiutato l'accesso alle prestazioni (il CAMMID non prevede riserve di nessun tipo al momento dell'affiliazione, alcune persone entrano in disoccupazione già ammalate e sono affiliate al CAMMID). Sarebbe in questo caso indispensabile prevedere una forma di aiuto a queste persone.

**2** - stipulazione di un accordo con uno o più assicuratori privati secondo concetti assicurativi diversi. Uno studio, in collaborazione con un consulente assicurativo, è tuttora in corso.

**Importo:** attualmente lo Stato versa ca. 3,8 milioni di franchi di sussidi all'anno, una parte direttamente al CAMMID e un'altra ai singoli assicurati (per coloro che hanno un'assicurazione privata).

**Risparmi:** Per tutto il 1996 il Cantone è legato contrattualmente al CAMMID. Eventuali risparmi possono essere previsti solo per il 1997, e possono essere approssimativamente quantificati inn fr. 1'000'000.- all'anno: una quantificazione più precisa avverrà dopo la presentazione della perizia assicurativa.

*Proposta*

**Assicurazione infortuni scolastici**

*Conseguenze operative per l'utenza*

L'art. 18 della Legge sulla scuola recita:

*"Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo lo speciale decreto legislativo."*

Questa copertura assicurativa è gratuita ed è estesa anche agli allievi che frequentano scuole private riconosciute.

L'adozione della nuova LAMal richiede in ogni caso alcune modifiche al DL del 10 ottobre 1972. In quest'ottica si sta valutando l'abrogazione della copertura contro gli infortuni (spese dentarie, indennità in caso di morte o di invalidità). Quale ipotesi alternativa è pensabile pure l'assunzione in proprio di parte di questi rischi.

*Conseguenze finanziarie*

La rinuncia alla copertura assicurativa contro gli infortuni scolastici generalizzata e gratuita, oltre ad evitare sovrassicurazioni con le coperture private assicurate dalla famiglia degli allievi, potrebbe avere quale conseguenza una minor spesa annua di ca. 600'000.- franchi.

Resterebbe per contro in vigore la copertura RC, in quanto essa copre un settore non vincolato dall'obbligo assicurativo.

*Modifiche legislative necessarie*

Modifica dell'art. 18 della Legge sulla scuola e revisione totale del DL concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 10 ottobre 1972.

***Regolamentazione notifica decisioni mediante invio postale raccomandato***

*Conseguenze operative per l'utenza*

Si tratta di limitare nei procedimenti amministrativi l'uso dell'invio per raccomandata ai casi strettamente necessari, fissati dalla legge o decisi dall'Autorità optando per l'invio con lettera semplice per la procedura non contenziosa o per le decisioni che si sa che non saranno oggetto di contestazione da parte dell'utente.

In base al parere giuridico del Consulente giuridico del CdS, G. Corti del 7.8.1995, per rendere possibile tale modifica della procedura va modificata la Lpamm, adottando in analogia la procedura alla Legge federale sulla procedura amministrativa.

*Conseguenze finanziarie*

Si stima che la minor spesa annua possa aggirarsi tra 0,5 e 1 mio. di franchi.

*Modifiche legislative necessarie*

Occorre modificare l'art. 14 della legge sulla procedura per le cause amministrative (LPamm) con soppressione del generico rinvio al CPC

*Procedura e responsabilità*

Il relativo messaggio è in preparazione a cura del DI e della Cancelleria dello Stato.

*Proposta*

***Gestione prati secchi***

*Conseguenze operative e per l'utenza*

Secondo i funzionari competenti la cessazione dell'attività in questo campo potrebbe comportare la perdita progressiva di biotopi a livello nazionale e cantonale poiché i cosiddetti prati secchi rappresentano delle entità territoriali particolari dove vivono associazioni di piante (es. fiori) e di animali (es. farfalle) rare e sovente in via di estinzione.

*Conseguenze finanziarie*

La soppressione del contributo comporta un risparmio di fr. 80'000.--/annui per il Cantone e di fr. 84'000.--/annui per la Confederazione.

*Modifiche legislative necessarie*

Nessuna

*Proposta*

***Protezione del paesaggio***

*Conseguenze operative e per l'utenza*

Dal 1975, Anno europeo del patrimonio architettonico, Confederazione e Cantone sussidiano i maggiori costi derivanti dall'obbligo di mantenere il materiale di copertura dei tetti tradizionali (piode) in 21 nuclei montani selezionati, in Val Malvaglia e in Val Bavona; eccezionalmente anche al di fuori degli stessi in caso di singoli oggetti di particolare interesse etnografico e per il rifacimento di pavimentazioni tradizionali (acciottolati).

Il sussidio che raggiunge un massimo di fr. 210.- il mq. su un maggior costo di fr. 380.-- il mq. è erogato in funzione del reddito imponibile del richiedente.

Durante questi 20 anni sono stati raggiunti risultati importanti che non verranno comunque vanificati dalla soppressione del sussidio.

*Conseguenze finanziarie*

La soppressione del contributo comporta un risparmio di fr. 450'000.--/annui da parte del Cantone e di fr. 150'000.--/annui da parte della Confederazione.

*Modifiche legislative necessarie*

Nessuna

*Procedura e responsabilità*

DT prepara nuove forme d'aiuto in vista di un risparmio

*Proposta*

**Decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco (10 marzo 1987) - modificazione aliquote**

*Conseguenze operative e per l'utenza*

I contributi cantonali nel settore forestale sono destinati al finanziamento di opere forestali eseguite da enti locali (Patriziati, Comuni, Consorzi) di solito finanziariamente deboli.

I sussidi cantonali sono nella grande maggioranza dei progetti complementari a quelli federali, mediamente elevati (il 50%); per ottenere il contributo massimo federale il Cantone deve fornire un'aliquota minima stabilita.

*Conseguenze finanziarie*

La valutazione va fatta in modo differenziato nei 4 settori d'attività:

1. Premunizioni contro pericoli naturali

Il risparmio derivante da una riduzione dell'aliquota cantonale massima dal 50% al 40% non è facilmente quantificabile.

Le aliquote applicate finora sono quasi sempre inferiori al 40%; nei progetti che inizieranno nel quadriennio non si prevedono aliquote superiori al 40%.

2. Strade forestali

Anche in questo caso una riduzione dell'aliquota massima dal 60% al 50% porta ad un risparmio non quantificabile; nel quadriennio non è previsto alcun sussidio sopra il 50%.

3. Selvicoltura

In questo caso una diminuzione delle aliquote sotto il 40% porta effettivamente alla paralisi dei progetti. Gli enti sono tutti patriziati con scarsi mezzi e le aliquote federali sono al 37,8% massimo (eccezione progetti nei boschi di particolare funzione protettiva).

Non è opportuno proporre modifiche.

4. Promozione aziendale e del legno

Si propone:

- riduzione delle aliquote massime per le sedi logistiche a carattere regionale dal 60% al 40% tenuto conto della possibilità di sussidiamento federale non esistente al momento dell'emanazione del DI'87.  
Risparmio (96/99): fr. 180'000.-
- stralcio del sussidio alle attrezzature.  
Risparmio: fr. 100'000.-

### *Modifiche legislative necessarie*

- Premunizioni: riduzione aliquote massime dal 50% al 45%
- Strade forestali: riduzione aliquote massime dal 60% al 50%

Per i due settori andrebbe introdotta una clausola che consenta in casi di danni causati da eventi naturali o di enti con debole capacità finanziaria di aumentare il sussidio al 50% rispettivamente al 60%.

- Selvicoltura: aliquote inalterate
- Promozione aziendale e legno:
  - riduzione aliquote massime dal 60% al 40%;
  - stralcio sussidio alle attrezzature.

Le modifiche sono da apportare nel progetto di nuova Legge forestale cantonale attualmente in elaborazione.

### *Procedure e responsabilità*

Preparazione progetto di legge: DT

*Proposta****Legge trasporti pubblici***

1. Obiettivo del CdS (27.02.1996): riduzione oneri di 0,9 mio entro 1999
2. Base di riferimento: pianificazione finanziaria del settore trasporti pubblici urbani al 25.02.1996 (secondo obiettivi CdS in LD 91/95 e Piani regionali dei trasporti elaborati)

	1996	1997	1998	1999	2000
Mendrisiotto 1)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Locarnese 2)	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Luganese 3)	-	2,1	4,2	4,2	4,2
Bellinzonese 4)			0,3	0,5	0,5
<b>Totale</b>	<b>1,4</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>

- 1) Ristrutturazione 6/1993. Esperimento pilota
- 2) Ristrutturazione 6/1996
- 3) Ristrutturazione prevista dal 6/1997
- 4) Ristrutturazione prevista dal 6/1998

3. Accanto agli interventi descritti al punto 2 occorre considerare il progetto Comunità tariffale, ora in consultazione nei Comuni, che prevede il seguente piano di finanziamento (già compreso a PF gestione corrente):

	1996	1997	1998	1999	2000
Comunità tariffale	-	0,8	1,6	1,6	0,8 <sup>10</sup>

L'introduzione della Comunità verrebbe spostata al 1° luglio 1997 invece del 1° gennaio come previsto finora.

<sup>10</sup> 1,6 mio fr. se decisione di conferma del progetto, da prendere in base ai risultati dei tre anni di prova.

## Proposta:

scaglionamento della ristrutturazione dei trasporti pubblici urbani attraverso:

- posticipazione ristrutturazione nel Luganese al 1998 <sup>11</sup>
- posticipazione ristrutturazione nel Bellinzonese al 1999

Il nuovo piano finanziario risulterebbe il seguente:

	1996	1997	1998	1999	2000
Mendrisiotto	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Locarnese	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Luganese	-	-	2,1	4,2	4,2
Bellinzonese	-	-	-	0,3	0,5
<b>Totale</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>
Differenza	-	- 2,1	- 2,4	- 0,2	-

Procedendo in questo modo nel quadriennio verrebbe attuato un risparmio di 4,7 mio fr. Affinché questa minor spesa non venga semplicemente rinviata al 2000, si presenterà entro il primo semestre del 1998 un Messaggio per la modifica della Legge sui trasporti pubblici che riduca l'aliquota del contributo cantonale (approssimativamente attorno al 40%) a partire dal 1.1.2000. Per l'allestimento del Messaggio si potrà disporre allora di elementi di valutazione più solidi e concreti, con esperienze nel Mendrisiotto e nel Locarnese (la Legge sui trasporti pubblici è entrata in vigore il 1.3.1995).

*Proposta*

**Conversione del CIMSI in istituto di RA & S e TT (ricerca applicata e sviluppo e trasferimento di tecnologia) nell'ambito dell'istituzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)**

*Conseguenze operative e per l'utenza*

Una limitazione in questo momento dei contributi del Cantone avrebbe come conseguenza una riduzione drastica dei progetti di ricerca applicata e sviluppo avviati con PMI ticinesi, già approvata dalla Direzione del Programma d'azione CIM con conseguente stanziamento dei contributi federali e della partecipazione delle aziende. Sarebbero anche compromessi i progetti di ricerca applicata presentati in ambito europeo. Una limitazione sarebbe praticabile nel 1996 solo attraverso misure lineari di contenimento della spesa.

Senz'altro praticabile è invece l'inserimento del CIMSI nel concetto SUP.

*Conseguenze finanziarie*

Secondo il P '96 del CIMSI i contributi dello Stato (contributo ordinario più copertura del deficit) sono già inferiori di fr. 271'000.-- rispetto al C '95 presunto. Con la sua integrazione nel concetto di Scuola universitaria professionale della SI e la conseguente partecipazione della Confederazione per il 33% delle spese generali di gestione, con l'adeguamento degli stipendi al quadro della SUPSI e con il rigido controllo dell'Autorità federale (UFIAML), il contributo del Cantone dovrebbe ridursi a 1,3 mio (- 0,571 mio rispetto al C '95 presunto).

*Modifiche legislative necessarie*

Nessuna per l'abrogazione dell'attuale base giuridica: il DL del 12 marzo 1991 scade automaticamente al 31 dicembre 1996. La continuazione del CIMSI è subordinata alla sua integrazione nella struttura della Scuola universitaria della Svizzera italiana, con avvio al 1° settembre 1997, di cui è in allestimento il Messaggio e la relativa Legge istitutiva. Durante il periodo transitorio (dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997) il CIMSI funziona con il regime dei contributi ordinari, sulla base della Legge cantonale sulla formazione professionale e dell'approvanda Legge sulle scuole professionali.

*Procedura e responsabilità*

Preparazione del messaggio: DIC.

*Proposta*

***Integrazione dell'Istituto geologico e idrologico cantonale nel quadro dell'istituenda Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana***

*Conseguenze operative e per l'utenza*

L'IGIC già oggi svolge una funzione di RA & S e di TT (ricerca applicata e sviluppo e di trasferimento di tecnologia) nell'ambito dell'ingegneria civile e delle costruzioni e collabora in funzioni di insegnamento e di postformazione con la STS. E' ipotizzabile una maggior collaborazione con l'Istituto cantonale tecnico sperimentale, con cumulo di funzioni attualmente esercitate all'interno dei due istituti.

*Conseguenze finanziarie*

Con l'integrazione formale dell'IGIC nell'organizzazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana per svolgere una parte del mandato il RA & S e di TT assegnato a quest'ultima l'IGIC viene a beneficiare dei contributi federali riconosciuti alle scuole universitarie professionali (33 % delle spese di gestione). Inoltre sono sicuramente possibili risparmi sul piano di funzione doppie svolte all'ICTS e all'IGIC.

*Modifiche legislative necessarie*

Il messaggio e il disegno di legge per l'istituzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana sono in allestimento. Inserimento sin dall'inizio dell'IGIC fra gli istituti che costituiscono la SUPSI.

*Procedura e responsabilità*

Preparazione del messaggio: DIC in accordo con DT.

*Proposta*

***Riproposta dell'abolizione delle indennità di trasporto agli apprendisti per la frequenza dell'insegnamento professionale obbligatorio, già respinta dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1993***

*Conseguenze operative e per l'utenza*

Risparmio di un importante onere amministrativo nelle segreterie delle scuole per il rimborso delle spese di viaggio. Per l'utenza si tratta di assumere in pieno tali spese, dell'ordine anche di 1'000.-- fr./anno (3/4 mesi di stipendio al primo anno di apprendista). Vi sarebbero maggiori resistenze a operazioni di concentrazione dell'insegnamento su centri di competenza indipendentemente dalla collocazione geografica di questi ultimi.

*Conseguenze finanziarie*

Nel P '96 le indennità per spese di trasferta assommano a 1,050 mio di franchi. L'abolizione dell'indennità farebbe però scattare verso l'alto le spese computabili per il calcolo dell'assegno di tirocinio, con un trasferimento parziale dei costi sulle spese del Cantone per questi ultimi.

*Modifiche legislative necessarie*

Abolizione dell'art. 162 della Lsc del 29 maggio 1958 (parte ancora in vigore) e abolizione dell'art. 13, cpv. 4 del disegno di legge sulle scuole professionali attualmente all'esame commissionale (peraltro nell'articolo è già stata aumentata da 3 a 5 km. la distanza minima tra casa e scuole e tra azienda e scuola per poter beneficiare del rimborso delle spese).

*Procedura e responsabilità*

Preparazione delle modifiche al disegno di legge: DIC.

